

**Decisione
relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle
persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti
concordatari di detenzione**

(del 31 ottobre 2013)

**La Conferenza del Concordato sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino
(Di seguito: «la Conferenza»)**

Visti:

Gli articoli 1, 2 e 27 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (diritto penale minorile, DPMin);

Gli articoli 74, 83, 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP);

L'articolo 45 della legge federale di diritto processuale minorile (PPMin del 20 marzo 2009);

L'articolo 7, 3° paragrafo del Concordato sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino;

Considerato che:

L'art. 1 cpv. 2 DPMin rende applicabile per analogia numerose disposizioni del Codice penale, con particolare riferimento agli art. 74 (principi dell'esecuzione) e 83 (retribuzione). Il capoverso 3 precisa che allorché si applicano queste disposizioni del Codice penale, i principi enunciati all'art. 2 DPMin - a sapere il carattere determinante della protezione e l'educazione nell'applicazione del diritto - devono essere presi in considerazione così come l'età ed il grado di sviluppo del minore devono andare a suo favore;

Il diritto federale pone il principio secondo il quale la persona detenuta ha diritto ad una retribuzione. L'art. 27 DPMin, ai suoi capoversi 2 e 3 stabilisce che la privazione della libertà deve essere eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente, la preparazione all'integrazione sociale dopo la liberazione. L'istituto deve essere adatto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell'istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione o un'attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un'attività lucrativa non sia possibile all'esterno;

Il principio dell'esecuzione nello stabilimento di attività professionali, scolari, culturali e sportive, deve dunque essere considerato alla medesima stregua di un lavoro nel senso più ampio del termine che dà luogo ad una retribuzione;

Per quel che concerne la formazione, il congruo compenso previsto all'art. 83 cpv. 3 CP ha codificato la pratica instauratasi in Svizzera latina da qualche anno, invero in relazione ai detenuti adulti, secondo la quale la formazione riconosciuta e autorizzata giustificava una retribuzione, rispettivamente un congruo compenso;

Ai termini dell'art. 45 cpv. 6 PPMIn, se il prevenuto minorenne dispone di un reddito regolare dal suo lavoro o dal suo patrimonio, può essere chiamato a partecipare in giusta proporzione ai costi di esecuzione;

La presente decisione tiene conto della pratica e delle esperienze maturate;

Su proposta della Commissione concordataria del 7 ottobre 2013;

Decide:

Campo di applicazione

Art. 1 1Il presente regolamento precisa il diritto disciplinare delle persone minorenni nei confronti delle quali è stata ordinata la carcerazione preventiva oppure eseguono una pena privativa di libertà o una misura di collocamento.

2Il presente regolamento si applica pure alle persone maggiori di 18 anni che sono sottoposte a detenzione preventiva, o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che eseguono questa pena o questa misura, allorché sono diventati maggiorenni.

Principi

Art. 2 1Ogni persona detenuta collocata in uno stabilimento concordatario riceve, in più della prestazione in natura (alloggio, cibo e controllo) una retribuzione netta per il suo lavoro. Ciò avviene anche nel caso in cui la persona detenuta esercita un'attività all'interno o all'esterno dello stabilimento organizzata dalla direzione dello stabilimento.

²Un congruo compenso è versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un programma riconosciuto di formazione, ad esempio di base o di formazione continua che il piano di esecuzione o la sanzione penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato all'applicazione di tale programma di studio deve almeno corrispondere alla durata del lavoro quotidiano.

³Solo la persona che effettua l'attività prevista nel suo programma individuale, non percepisce una retribuzione.

Scopi

Art. 3 La retribuzione o il congruo compenso versati alla persona detenuta hanno i seguenti scopi:

- a) valorizzare le prestazioni fornite in maniera regolare e che devono essere di buona qualità, per un lavoro o un'attività riconosciuti quali elementi positivi del concetto educativo;
- b) permettere alla persona detenuta di far fronte durante la detenzione alle sue spese personali, d'effettuare i rimborsi per le indennità che devono essere versate a titolo di riparazione (per es. LAVI), di risparmiare per preparare la liberazione;
- c) familiarizzare e formare la persona collocata con le regole del mondo del lavoro, la vita in società e la gestione di un budget personale.

Determinazione di una retribuzione e di un congruo compenso

Art. 4 ¹La retribuzione ed il congruo compenso sono stabiliti in funzione delle prestazioni fornite, secondo criteri qualitativi e quantitativi; le stesse sono adattate alle circostanze.

²La retribuzione o il compenso non è ridotto quando la persona detenuta deve partecipare a dei colloqui previsti dal suo programma individuale durante il tempo ordinario di lavoro (per es. accompagnamento medico, presa a carico terapeutica, visite di autorità o di terzi).

Soppressione o riduzione della retribuzione e del congruo compenso

Art. 5 ¹La direzione dello stabilimento può procedere a delle riduzioni sulla retribuzione o sul congruo compenso in caso di prestazioni di lavoro insufficienti o di attitudine negativa.

²La retribuzione o sul congruo compenso sono versati solo in parte in caso di:

- a) incapacità lavorativa totale o parziale, che dura più di 3 giorni, dovuta a malattia o incidente, attestata da un certificato medico;
- b) dell'impossibilità da parte dello stabilimento di attribuire un'occupazione senza che la persona detenuta ne sia responsabile.

Il regolamento dello stabilimento stabilisce le modalità.

³Non sono versati né retribuzioni né compensi:

- a) durante al massimo i primi 7 giorni lavorativi dall'entrata nello stabilimento che sono utilizzati per iniziare la valutazione e l'integrazione della persona detenuta nello stabilimento;
- b) durante il tempo consacrato alle uscite ed alle visite a carattere privato;
- c) quando la persona detenuta si rifiuta di lavorare o non le può essere assegnato ad un posto di lavoro a causa del suo comportamento o è sanzionata disciplinarmente;
- d) se la malattia è simulata o quando la malattia o l'incidente sono stati provocati intenzionalmente o per negligenza grave della persona detenuta.

⁴Durante la fase di ammissione o in caso di detenzione preventiva durante la quale tutte le attività e tutti i contatti sono stati vietati dall'autorità inquirente, la direzione dello stabilimento si attiva affinché le persone interessate possano comunque disporre di articoli di base per i loro bisogni correnti.

Importo della retribuzione e del congruo compenso

Art. 6 La Conferenza decide periodicamente l'importo massimo per giorno di lavoro e per persona detenuta. Questo importo è fissato come segue:

1. fra CHF 5.– e CHF 15.– in caso di detenzione provvisoria e di esecuzione di una pena o di una misura;
2. da CHF 8.– (Fase I) a un massimo di CHF 28.– (Fase IV) in caso di misura di protezione.

Calcolo delle retribuzioni e del compenso

Art. 7 ¹La retribuzione netta ed il compenso sono fissati dalla direzione dello stabilimento.

²Le stesse sono suddivise in 3 parti:

- disponibile (50%);
- riservata (35%);

- bloccata (15%).

Utilizzo della retribuzione, del compenso e dei supplementi da parte della persona detenuta

Art. 8 ¹La parte disponibile (50%) può essere utilizzata liberamente, segnatamente per:

- a) gli acquisti personali per bisogni quotidiani (articoli d'uso corrente, derrate, bibite, tabacco, ecc.), gli abbonamenti a dei giornali, il materiale di divertimento, ecc. Lo stesso vale per l'aiuto alla famiglia, ai prossimi ed i rimborsi;
- b) i costi e le spese per le autorizzazioni d'uscita;
- c) le tasse per l'utilizzo della radio, della televisione ed i mezzi di comunicazione;
- d) i costi dovuti a dei danni che le persone detenute hanno provocato intenzionalmente o per negligenza.

²Se necessario anche senza il consenso della persona detenuta, la parte riservata (35%) deve essere utilizzata per:

- a) i pagamenti per le indennità assegnate a titolo di riparazione;
- b) la riparazione dei danni causati allo stabilimento o durante le uscite autorizzate;
- c) il pagamento delle multe;
- d) i trasporti connessi alle uscite autorizzate;
- e) i contributi alle assicurazioni sociali (per es. AVS/AI) e le altre assicurazioni.

³La parte bloccata (15%) per la preparazione alla liberazione condizionale o definitiva o per la partenza dalla Svizzera non può essere intaccata dalla persona detenuta. Tale importo, al momento dell'alleggerimento, è messo a disposizione:

- a) della persona designata all'art. 29 cpv. 3 DPMin quando l'autorità di collocamento impartisce al minore liberato condizionalmente un periodo di prova;
- b) dell'autorità di collocamento;
- c) dei rappresentanti legali.

⁴I montanti destinati a coprire i costi di formazione o i costi connessi al reinserimento professionale, possono essere prelevati sui conti riservati e bloccati. Con l'accordo del minore, può essere utilizzato anche il conto disponibile.

Versamento delle retribuzioni o del congruo compenso

Art. 9 ¹Gli importi sono versati dalla direzione dello stabilimento ogni due settimane su un conto aperto a favore della persona collocata o detenuta.

²A dipendenza della durata della detenzione o delle particolarità della persona collocata o detenuta, è possibile un versamento frazionato più frequente.

³La persona collocata o detenuta può chiedere un estratto conto dettagliato.

Denaro o valori in possesso della persona collocata o detenuta all'inizio della detenzione o nel corso della stessa

Art. 10 ¹La persona collocata o detenuta che giunge in un luogo di detenzione o in uno stabilimento e che dispone di denaro non proveniente da un'attività esercitata in precedenza presso un altro luogo di collocamento o detenzione, deve depositarlo su un conto bloccato con deduzione di un montante massimo mensile di CHF 50.– da versare sul conto disponibile.

²Lo stesso principio si applica anche alle somme di denaro che la persona interessata riceve durante il collocamento o la detenzione.

³Il denaro di cui dispone una persona detenuta che è stata trasferita da un altro luogo di detenzione e che è il prodotto di un'attività esercitata in tale stabilimento, è ripartito sui conti previsti all'articolo 7.

⁴Gli altri valori di proprietà della persona collocata o detenuta, sono depositati contro ricevuta presso lo stabilimento che li conserva fino al trasferimento o alla liberazione della persona interessata.

Disposizioni finali

Art. 11 ¹La Conferenza invita i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare i loro regolamenti relativi alla retribuzione e al compenso versate alle persone minori collocate o detenute negli stabilimenti concordatari.

²La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.

³È pubblicata sul sito internet della Conferenza.

343.540

Publicato nel BU **2013**, 567.